



INDICE

- ART. 1 - Denominazione e sede**
- ART. 2 - Finalità e Attività**
- ART. 3 – Attività diverse**
- ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**
- ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**
- ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**
- ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**
- ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata**
- ART. 9 - Assemblea**
- ART. 10 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)**
- ART. 11 - Il Presidente**
- ART. 12 - Organo di controllo**
- ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti**
- ART. 14 - Risorse**
- ART. 15 – Bilancio d’esercizio**
- ART. 16 - Bilancio sociale**
- ART. 17 – Libri sociali obbligatori**
- ART. 18 – Rapporti di lavoro**
- ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**
- ART. 20 - Statuto**
- ART. 21 - Disposizioni finali**

STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, un'Associazione denominata "STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.", detta brevemente "GIUSTIZIA SOCIALE".
2. Il simbolo dell'Associazione è un cerchio di colore bianco con bordo nero, con all'interno delle figure in cerchio raffiguranti uomini e donne stilizzate, con al centro una bilancia stilizzata in un cerchio più piccolo interno con bordo nero.
3. L'Associazione ha la sede legale in Genova.
4. Il Consiglio Direttivo può modificare la sede, all'interno del medesimo Comune, e può istituire sedi e distaccamenti territoriali (regionali, provinciali e cittadini), senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire che le spese delle sedi territoriali siano a carico dei relativi responsabili.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - 1-a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 2-b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - 3-c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - 4-d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 5-e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - 6-f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - 7-g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - 8-h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - 9-i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

articolo;

10-j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 13) n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

11-k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

12-p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

13-q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

14-r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, nei limiti consentiti dalla ragione e dai diritti degli italiani;

15-s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

16-t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

17-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

18-w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

19-x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

20-y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

21-z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In termini generali l'Organizzazione ha per scopo:



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

- 1) il perseguimento del Bene Comune ed il pieno sviluppo della Persona, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi;
 - 2) l' Organizzazione persegue finalità di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale, proponendosi come motore di convergenza e struttura di incontro di idee, competenze e professionalità in grado di affrontare, tramite un continuo percorso formativo ed un impegno attivo, i problemi sociali e culturali dei nostri tempi, e proporre soluzioni operative.
3. In dettaglio l'associazione nasce con lo scopo di:
- 1) contribuire attivamente al progresso culturale e civile per mezzo di iniziative che diffondano la conoscenza e l'applicazione del diritto naturale, in ogni ambito della vita umana, al fine di opporsi alle leggi ingiuste e anticostituzionali, come prevede l'ordinamento costituzionale di alcune Nazioni Europee.
 - 2) modificare le norma del diritto positivo che contrastano con il diritto naturale delle persone, dal concepimento alla morte naturali, delle famiglie, dei popoli, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aborto e l'eutanasia, lo sfruttamento dei lavoratori e dei popoli, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avviene in Africa e America Latina con la sottrazione delle loro materie prime ad opera di società multinazionali e stati sedicenti democratici;
 - 3) promuovere ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo giuridico, economico, sociale e politico nazionale ed internazionale, a tutela delle sovranità e delle identità dei popoli, nei molteplici ambiti in cui dette sovranità e identità si sostanziano e si specificano;
 - 4) difendere, diffondere e promuovere i valori tradizionali della fede religiosa e della cultura italiana nel momento in cui essi si trovano a essere minacciati da azioni, di diverso segno, che tendono a far scomparire, o corrompere, un patrimonio culturale e spirituale radicato nei secoli e meritevole di essere preservato a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future;
 - 5) nell'ambito di questo contesto, l'Associazione si pone l'ulteriore obiettivo di essere luogo di selezione, incontro e aggregazione di persone consapevoli delle problematiche rappresentate, ovvero di avvicinare quelle persone che esprimono il desiderio di intraprendere un percorso formativo e di impegno attivo, consapevole e completo nella difesa dei valori di cui l'Associazione si vuol fare custode.
 - 6) l'Associazione vuol creare anche un luogo, fisico e/o ideale, nel quale offrire un ambito di incontro, formazione e informazione – più latamente di aggregazione – di altre associazioni, gruppi o qualsivoglia altra organizzazione presenti sul territorio genovese, ligure e nazionale, ma con apertura anche a realtà presenti in altri paesi.
4. Nella presente fase iniziale di organizzazione e sviluppo della associazione, inizieremo a svolgere le seguenti attività:



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

1. tutela dei consumatori e dei cittadini, in particolare tutela della libertà vaccinale e diritto alla salute;
 2. tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di terzi e di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano.
 3. assistere, supportare e tutelare tutti i cittadini che hanno subito e patito danni derivanti da errori sanitari;
 4. svolgere corsi di educazione sanitaria;
 5. organizzare manifestazione, anche di piazza, convegni, eventi, conferenze (anche via web) e seminari, per l'approfondimento di temi riguardanti lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale del Paese e dell'Unione Europea e organizzare eventi ed iniziative culturali di varia natura, finalizzate alla promozione della sua attività;
 6. diffondere, divulgare promuovere la cultura relativa ai temi di riferimento e pubblicare per tramite di mezzi di informazioni quali: siti web, canali televisivi, carta stampata e mezzi editoriali;
 7. conferire premi ed erogare borse di studio;
 8. svolgere ricerche e studi di mercato funzionali alla sua attività.
5. L'associazione realizza i propri scopi anche con le seguenti attività:
1. la tutela dei prodotti della filiera agroalimentare e della loro sicurezza, anche effettuando verifiche;
 2. la tutela e la promozione di iniziative a difesa del consumatore per la corretta informazione sulla salubrità alimentare e informare il consumatore contro le frodi alimentari, sofisticazione dei prodotti, tipicità di produzione e luogo di provenienza, corretta applicazione dei contratti di lavoro;
 3. il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana;
 4. il diritto alla sicurezza ed all'integrità fisica e psichica;
 5. il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi resi alle singole persone;
 6. il diritto al risparmio energetico, alla salute e ad un ambiente sano anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e dell'eco sistema;
 7. il diritto a ricevere una informazione adeguata ed una corretta pubblicità;
 8. il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali in relazione ai beni e servizi resi da terzi soggetti produttori ed erogatori, secondo standard di qualità ed efficienza;



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

9. il diritto a una adeguata educazione al consumo ed all'alimentazione, e lotta alle sofisticazioni agricole ed alimentari;
 10. il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
 11. il diritto alla tutela del risparmio, del credito e dei servizi finanziari ed assicurativi in genere mirato alla educazione dell'uso del denaro, alla prevenzione del fenomeno dell'usura, a ricevere assistenza e sostegno da parte di chi è vittima di siffatto perseguibile sistema, ovvero versi in stato di grave bisogno personale, nonché ad un equo ed equilibrato rapporto tra qualità e tariffe dei prodotti destinati ai consumatori;
 12. il supporto per la prevenzione con ogni mezzo consentito dalla legge al fenomeno del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati per l'ottenimento delle tutele L. 3/2012 ed eventuali successive modificazioni;
 13. il supporto al diritto di surroga nei mutui e consolidamento debiti;
 14. il diritto alla controllo della libera concorrenza particolarmente finalizzata alla verifica della costituzione di cartelli commerciali occulti lesivi dei diritti dei cittadini e consumatori;
 15. il diritto a essere rappresentati nelle sedi opportune;
 16. il diritto dei cittadini a un consumo consapevole;
 17. il diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica, di edilizia e di ecosistema trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi;
 18. il diritto alla tutela in materia di servizi pubblici e di pubblico interesse oltre alla vigilanza sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico, sui trasporti, sulle telecomunicazioni e sull'energia;
 19. il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni subiti;
 20. il diritto alla tutela e alla gestione dei marchi e brevetti registrati ai sensi di legge;
 21. il diritto dei consumatori e degli utenti ad un corretto rapporto con e-commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati.
6. Al fine di meglio identificare e qualificare lo scopo associativo l'Associazione adotterà due documenti di riferimento:
 - 1) il Codice dei Valori;
 - 2) il Programma di Attività 2021.
 7. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 8. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità



statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla

STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Sono previste le seguenti categorie associative:

1. **Soci Ordinari** –sono tali coloro che, in possesso del requisito di specchiata onestà e moralità, hanno richiesto di far parte dell'Associazione, in aderenza alle finalità previste dal presente Statuto, la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo.
2. **Soci Fondatori**: sono tali coloro che: a) hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione; b) sono stati soci ordinari per dieci anni, dalla loro ammissione, senza particolari demeriti; c) ai quali il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, con giudizio insindacabile, attribuisca tale qualifica, anche prima che sia decorso il termine di dieci anni suddetto.
3. **Soci Benemeriti**: possono essere coloro che si sono segnalati per particolari benemeritenze, in favore dell'Associazione, della scienza o della società civile. La nomina dei soci benemeriti è di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed avviene con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:


- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.


3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Il Vice Presidente
 - Il Segretario
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)




STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.




STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'assemblea sia valida con la presenza di almeno un terzo degli associati con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione


1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel



STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può

STATUTO GIUSTIZIA SOCIALE – ANIME INNOCENTI PER LA LIBERTA' O.D.V.

- esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

M O G P A

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro


L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che cureranno la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingueranno le obbligazioni in essere.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 – Statuto








1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



ART. 21 - Controversie e Disposizioni finali

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

1. DI RIENZO Maria Antonietta 
2. FIESCHI Romolo 
3. DI RIENZO Maurizio 
4. GRIMALDI Enza Antonella 
5. FIESCHI Carmelina 
6. ALVES DO NASCIMENTO Vivian 
7. PIPERISSA Nicola 

Genova, 17 settembre 2021